



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 309 DEL 22 aprile 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 19 aprile 2003 – Dodicesima giornata ritorno

Brescia-Internazionale 0-1
Chievo Verona-Reggina 2-1
Juventus-Roma 2-1
Lazio-Piacenza 2-1
Milan-Empoli 0-1
Modena-Bologna 3-2
Parma-Torino 1-0
Perugia-Atalanta 1-0
Udinese-Como 3-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22 aprile 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 84

1) SERIE A TIM

Gare del 19 aprile 2003 – Dodicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Brescia – Soc. Internazionale

Il Giudice Sportivo

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore **Vieri Christian** (Soc. **Internazionale**) in danno del calciatore **Bilica Da Silva Fabio** (Soc. **Brescia**) al 15° del secondo tempo; nonché del calciatore **Tare Igli** (Soc. **Brescia**) in danno del calciatore **Materazzi Marco** (Soc. **Internazionale**) al 20° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

osserva:

l'esame della documentazione televisiva evidenzia la palese inapplicabilità dell'art. 31 comma a3) CGS con riferimento ad entrambi gli episodi segnalati.

Quanto a Vieri, certamente egli commette una condotta scorretta perché colpisce con il gomito destro l'avversario, ad una guancia. Ma il gesto avviene nel contesto dell'azione di giuoco, poiché in quel momento Bilica sta controllando il pallone e l'azione di Vieri è – sia pure in modo scorretto – finalizzata a sottrarre all'avversario il controllo della palla.

Tale considerazione dimostra come – a tacer d'altro – manchi nel caso di specie uno dei requisiti posti dall'art. 31 sopra citato a fondamento dell'utilizzazione della prova televisiva. Conseguentemente nessun provvedimento disciplinare può essere adottato da questo Giudice in ordine al fatto riferito dal Procuratore Federale.

Quanto a Tare, le immagini evidenziano, al di là di ogni possibile dubbio, che il calciatore non commette alcun atto violento in danno dell'avversario. Infatti, dopo un normale contrasto di giuoco, che vede Materazzi respingere di testa il pallone, Tare si avvicina all'avversario e appoggia la propria fronte su quella di Materazzi, senza peraltro imprimere alcuna spinta violenta. E' vero che Materazzi cade a terra, ma dalle immagini non risulta in alcun modo che egli sia stato effettivamente colpito.

Manca pertanto, di evidenza, uno dei requisiti che condizionano l'applicabilità dell'art. 31 comma a3) CGS, vale a dire l'avvenuto compimento di atto violento in pregiudizio di un avversario.

Conseguentemente nessuno provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del calciatore Tare Igli.

P.Q.M.

delibera di non adottare - per quanto esposto in motivazione – provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Vieri Christian** (Soc. **Internazionale**) e del calciatore **Tare Igli** (Soc. **Brescia**).

* * * * *

Gara Soc. Milan – Soc. Empoli

Il Giudice Sportivo

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore **Serginho Dos Santos Sergio** (Soc. **Milan**) in danno del calciatore **Vannucchi Ighli** (Soc. **Empoli**) al 31° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

acquisito supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 31° del primo tempo, i calciatori Serginho e Vannucchi si contendono il pallone, vicino ad una linea laterale, all'altezza all'incirca della metà campo. Vannucchi, intervenendo alle spalle, riesce a colpire il pallone, spingendolo in avanti. Contestualmente Serginho allarga il braccio destro e – senza voltarsi - colpisce Vannucchi con il gomito, in zona compresa tra spalla e torace. Per effetto della gomitata Vannucchi cade a terra. Le immagini non consentono di individuare la posizione dell'Arbitro al momento dell'episodio, che è invece avvenuto nel campo di visuale dell'Assistente n. 2, il quale non fa sospendere il giuoco, attribuendo la rimessa laterale a favore del Milan, poiché il pallone, respinto da Vannucchi, è uscito fuori del rettangolo.

Vannucchi riprende regolarmente la gara e l'Arbitro non adotta provvedimenti disciplinari.

Non sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 comma a3) CGS sotto un duplice profilo.

Il gesto di Serginho non può essere definito come estraneo all'azione di giuoco. Infatti le immagini dimostrano che la gomitata viene inferta quando l'azione di giuoco, che vede protagonisti Serginho e Vannucchi, è ancora sostanzialmente in atto: Vannucchi tocca da dietro il pallone, che è tra i piedi di Serginho, e senza soluzione di continuità Serginho colpisce l'avversario con la gomitata. Il gesto è certamente scorretto ma è realizzato nel quadro del giuoco ancora in svolgimento. In pratica, non vi è intervallo di tempo oggettivamente significativo che separi i due interventi, e quindi l'atto del calciatore del Milan non può ragionevolmente essere qualificato come estraneo all'azione in svolgimento, tenuto conto della linea interpretativa seguita dagli Organi della giustizia sportiva sulla definizione di "azione di giuoco" ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma a3) CGS (cfr., ad esempio, Cu 248 del 13 febbraio 2003).

Sotto un secondo profilo, il fatto segnalato dal Procuratore Federale non rientra nell'ambito di applicabilità del citato art. 31. Come risulta, infatti, dal supplemento inviato dall'Arbitro – il cui contenuto è pienamente coerente con le risultanze delle immagini televisive – il gesto scorretto commesso da Serginho non è visto dal Direttore di gara. Il fatto è, invece, visivamente controllato dall'Assistente n. 2, il quale peraltro ha fatto intendere all'Arbitro

di non aver rilevato nulla di disciplinarmente sanzionabile. Quindi l'episodio in questione non può definirsi come sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara e pertanto anche sotto tale aspetto le immagini televisive non sono utilizzabili per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari da parte di questo Giudice.

P.Q.M.

delibera di non adottare - per quanto esposto in motivazione - provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Serginho Dos Santos Sergio** (Soc. **Milan**).

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante il primo tempo, lanciato un bengala acceso in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica piena d'acqua che colpiva ad un ginocchio un Assistente, senza conseguenze lesive; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; per avere, al 34° del primo tempo, fatto esplodere un altro petardo e lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, al 17° ed al 18° del primo tempo, fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, per tutto il corso della gara, esposto uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti della Società avversaria; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, durante il secondo tempo, fatto esplodere con notevole fragore un petardo nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, acceso fumogeni con conseguente brevissimo ritardo nell'inizio della gara; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CARBONE Benito (Como): perché, al 42° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro due espressioni ingiuriose ed una irriguardosa.

ZANETTI Cristiano (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); perché, al 34° del primo tempo, dopo la notifica di un provvedimento di ammonizione, urlava verso l'Arbitro un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

DA SILVA Fabio Bilica (Brescia): perché, al 18° del secondo tempo, tentava di colpire un avversario con una manata; ammenda inflitta per la recidiva.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPEDELLI Nicola (Modena): perché, al 45° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba.

PRATALI Francesco (Empoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VIERI Cristian (Internazionale): perché, al 18° del secondo tempo, in reazione, tentava di colpire un avversario con una testata.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00

BERTI Gianluca (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMORANESI Mauro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

JANKULOVSKI Marek (Udinese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

MIHAJLOVIC Sinisa (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

PASQUALE Giovanni (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SERIC Anthony (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

NATALI Cesare (Atalanta)
ROSSINI Fausto (Atalanta).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CACCIA Nicola (Como).

SECONDA SANZIONE

CASTELLINI Paolo (Torino).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (DECIMA SANZIONE)

LEGROTTagLIE Nicola (Chievo Verona)
MANGONE Amedeo (Piacenza).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

ZAURI Luciano (Atalanta).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DACOURT Olivier (Roma)
FAVALLI Giuseppe (Lazio)
LANNA Salvatore (Chievo Verona)
MEZZANO Luca (Torino)
SIVIGLIA Sebastiano (Atalanta)
TOTTI Francesco (Roma).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CRISTANTE Filippo (Piacenza)
GIAMPIERETTI Flavio (Empoli)
ZENONI Damiano (Atalanta).

SESTA SANZIONE

CARACCIOLO Andrea (Perugia)
D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona)
KAMARA Diomansy (Modena)
LIMA Francisco Gouvinho (Roma).

QUINTA SANZIONE

CORINI Eugenio (Chievo Verona)
MOZART Santos (Reggina)
PISANO Marco (Brescia).

SECONDA SANZIONE

DIANA AIMO Stefano (Reggina)
TUDOR Igor (Juventus).

PRIMA SANZIONE

DE FRANCESCHI Ivone (Chievo Verona)
LAURSEN Martin (Milan)
TONI Luca (Brescia).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

APPIAH Stephen (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quinta sanzione) .

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

TOMMASI Damiano (Roma).

PRIMA SANZIONE

BIRINDELLI Alessandro (Juventus).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 3 maggio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani